

Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 2 del 24 febbraio 2023

IL REVISORE UNICO

L'anno 2023 il giorno ventiquattro del mese di febbraio è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

“Parere su esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali”.

Vista la richiesta di parere pervenuta tramite pec del 23.02.2023 dal Responsabile del Servizio dell'area economica e finanziaria;
vista la proposta di deliberazione del C.C. del 23.02.2023 del Sindaco, avente ad oggetto: “esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali” allegato alla suddetta proposta di delibera;
visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile dell'area riscossione;
visto l'art.239 c.1 lett.b) del TUEL;
visto l'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e sm e i principi contenuti nel D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

rilevato che

l'Ente intende esperire apposita gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, per esternalizzare il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016;

considerato che

- l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b), del D.L. n. 50/2017, stabilisce che: “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;
- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, stabilisce che: “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.”
- l'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 193/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

- l'art. 13, comma 4, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017;
- con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, il legislatore ha riservato la gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche ad un ente pubblico strumentale;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- il medesimo Ente, in particolare, è tenuto, per legge, ad esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, quelle relative alle entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte degli Enti Locali della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva;
- è obbligatoria l'approvazione del PEF, prima dell'indizione della gara, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016, qualora l'affidamento avvenga con bando di gara;
- si raccomanda l'Ente affinché l'affidamento del servizio avvenga secondo il principio del necessario trasferimento in capo al concessionario del c.d. rischio operativo.

Tanto premesso, dopo un'attenta disamina sulla documentazione prodotta

Il Revisore Unico

esprimere parere favorevole.

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura dell'ufficio protocollo, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile dell'area riscossione.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale